

SENT. n. 13516/15
CRON. n. 9559/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. Riccardo Rosetti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 77125/2008 R.G., trattenuta in decisione all'udienza dell'11 marzo 2015 previa assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c., e vertente

TRA

DI PIETRO Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Emilio Faà di Bruno n. 4, presso lo studio dell'Avv. Prof. Sergio Scicchitano che lo rappresenta e difende in questo giudizio in virtù di procura a margine del ricorso;

ATTORE

E

BERLUSCONI Silvio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Belsiana n. 71, presso lo studio dell'Avv. Mario Occhipinti che lo rappresenta e difende in questo giudizio, unitamente all'Avv. L. Ippolita Ghedini e all'Avv. Elena Dalla Costa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

Oggetto: azione di risarcimento del danno, diffamazione a mezzo stampa.

Conclusioni: come da verbale dell'11 marzo 2015 in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6.11.2008 Antonio Di Pietro conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Silvio Berlusconi ed esponeva:

- che in data 10.4.2008 era andata in onda su Raiuno la trasmissione televisiva "Porta a Porta", condotta da Bruno Vespa;
- che in quell'occasione l'On.le Silvio Berlusconi, ospite in studio, aveva effettuato nei suoi confronti dichiarazioni da ritenersi gravemente lesive dell'onore e della reputazione;
- che in particolare Silvio Berlusconi aveva dichiarato che la laurea in giurisprudenza conseguita dal Di Pietro era del tutto dubbia, finta, invalida, *"una cosiddetta laurea dei servizi"*, che il Di Pietro mai aveva presentato il diploma originale di laurea, che nessuno lo ricordava come compagno di università e che, in definitiva, era *"un uomo che mi fa orrore, perché non rispetta gli altri e perché ha scaraventato in galera, rovinando le vite degli altri cittadini, è un assoluto bugiardo"* il tutto come da trascrizione completa delle dichiarazioni riportata nell'atto di citazione e come da supporto informatico contenente la registrazione della trasmissione e allegato in atti alla produzione di parte attrice;
- che nelle dichiarazioni del convenuto ricorrevano gli estremi oggettivi e soggettivi della diffamazione, con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato;
- che la condotta di Silvio Berlusconi aveva cagionato all'attore un serissimo pregiudizio.

Tanto dedotto e rilevato Antonio Di Pietro chiedeva la condanna di Silvio Berlusconi al risarcimento del danno da liquidarsi nella somma di euro

1.000.000,00 nonché al pagamento di una riparazione pecuniaria ai sensi della legge 47/1948 della somma di euro 200.000,00 nei confronti dello stesso attore. Silvio Berlusconi si costituiva in giudizio chiedendo sospendersi il processo ai sensi della legge n. 124 del 2008; il convenuto deduceva, poi, che le dichiarazioni all'origine della controversia erano state svolte in piena campagna elettorale e quale leader politico e, pertanto, rappresentavano opinioni insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della costituzione; il convenuto eccepiva, ancora, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Bergamo; nel merito il convenuto deduceva che le dichiarazioni all'origine della lite erano comunque scriminate dal diritto di critica politica e, in via subordinata, rilevava come la richiesta di quantificazione del danno fosse manifestamente sproporzionata.

Tanto dedotto e rilevato Silvio Berlusconi concludeva chiedendo sospendersi il processo ai sensi dell'articolo I della legge 124 del 2008, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Roma e, nel merito, rigettarsi l'avversa pretesa risarcitoria.

Con ordinanza resa in data 3.7.2009 il Giudice reputava l'eccezione di incompetenza territoriale inidonea a definire il processo e ne rinviava la trattazione al merito della causa, respingeva l'istanza di sospensione proposta dal convenuto ai sensi della legge n. 124 del 2008 e, quanto, alla questione dell'immunità ai sensi dell'articolo 68 della costituzione sollevata dal convenuto, disponeva la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati.

L'Assemblea della Camera dei Deputati, nella seduta del 22.9.2010, deliberava nel senso che i fatti all'origine del presente procedimento riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento e coperte dall'immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Avverso detta decisione, con provvedimento del 25.10.2011, il Tribunale di Roma sollevava conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953.

Con ordinanza resa il 18.4.2012 la Corte costituzionale dichiarava ammissibile il conflitto.

Con sentenza depositata in data 18.7.2014 la Corte costituzionale definiva il conflitto dichiarando che non spettava alla Camera dei Deputati qualificare le dichiarazioni all'origine del presente giudizio quali opinioni espresse da un membro del Parlamento e coperte dall'immunità di cui all'articolo 68 della Costituzione e annullando la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 22 settembre 2010.

Il presente procedimento era riavviato a seguito di istanza tempestivamente proposta dalla parte attrice.

Di seguito la causa veniva istruita in via documentale.

All'udienza dell'11 marzo 2015 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disattesa in via preliminare la richiesta di sospensione del processo sollevata dalla parte convenuta ai sensi dell'articolo 1 della legge 124 del 2008: si tratta di una norma in origine inapplicabile ai procedimenti civili e, comunque, di seguito dichiarata incostituzionale.

Occorre, poi, riaffermare la competenza territoriale del Tribunale adito.

All'epoca dei fatti, e dell'introduzione del giudizio, Antonio Di Pietro era parlamentare e leader politico e il centro effettivo e principale dei suoi interessi era la città di Roma (in tal senso si veda la documentazione depositata da parte

attrice) dove si esplicava la sua attività; a Roma si sono, dunque, verificati gli effetti della condotta contestata. Va, ad ogni modo, rilevato che Roma sarebbe individuabile quale luogo ove è sorta l'obbligazione risarcitoria anche a volersi ritenere che esso sia assimilabile al luogo di registrazione e messa in onda della trasmissione. L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta va, allora, disattesa; valgono in tal senso anche le argomentazioni già svolte nell'ordinanza resa dal Giudice in data 3.7.2009 che si abbiano per qui di seguito riportate e trascritte.

Va, altresì, superata l'eccezione sollevata dalla difesa di Silvio Berlusconi circa l'immunità ai sensi dell'articolo 68 costituzione che coprirebbe le dichiarazioni all'origine della lite; in proposito fa stato la decisione della Corte costituzionale che ha definito il conflitto di attribuzioni tra il Tribunale di Roma e la Camera dei Deputati e non vi sono ulteriori argomentazioni da aggiungere.

Nel merito va osservato quanto segue.

Le dichiarazioni di Silvio Berlusconi nella trasmissione del 10.4.2008 sono incontestate, quanto al loro tenore, tra le parti: sono quelle riportate nell'atto di citazione e che possono ascoltarsi nel supporto audiovisivo allegato agli atti dalla parte attrice e non contestato dalla parte convenuta.

Non vi è dubbio che le affermazioni rese da Silvio Berlusconi valgano a ledere l'onore e la reputazione di Antonio Di Pietro:

- si definisce Antonio Di Pietro un "*emerito bugiardo*" collegando la definizione in via immediata alla circostanza che l'odierno attore "*non ha nemmeno una laurea valida*";
- di seguito il convenuto chiede l'intervento del Ministro dell'istruzione del Ministro della giustizia al fine di effettuare i doverosi accertamenti,

per svelare cioè che il Di Pietro non sarebbe laureato e che non avrebbe

"mai presentato il diploma originale di laurea";

- si avvalorano le precedenti affermazioni spiegando che il Di Pietro aveva frequentato campi di calcetto e piste da sci piuttosto che aule universitarie, che nessuno ricorda Di Pietro quale compagno di università;
- si conclude affermando che *"la sua è una cosiddetta laurea dei servizi"* alludendo cioè a un interessamento dei servizi segreti per far ottenere una laurea immeritata all'odierno attore e si ribadisce che Antonio Di Pietro è un emerito bugiardo;
- in questo modo si attribuisce al Di Pietro una attività truffaldina, caratterizzata dall'aver acquisito una finta laurea con l'aiuto dei servizi segreti;
- si lega la laurea "finta" del Di Pietro al superamento del concorso in magistratura, alla successiva attività di Di Pietro quale magistrato e, per questa via, si scredita l'attività pubblica del Di Pietro prima quale magistrato e poi quale leader politico;

Non vi è dubbio circa la volontarietà delle affermazioni dell'odierno convenuto e, dunque, sulla ricorrenza del dolo generico sufficiente a integrare l'elemento soggettivo della condotta.

Fatta questa valutazione in astratto, per valutare, sia pure *incidenter tantum*, la sussistenza del reato di diffamazione occorre, a questo punto, verificare se ricorra l'esimente dell'esercizio di un diritto.

Tale verifica deve essere effettuata alla luce dei più ampi limiti del diritto di critica politica, atteso che Silvio Berlusconi trattava, da leader politico, temi

collegati alla campagna elettorale in corso e, pertanto, svolgeva critiche al leader di un partito avversario nell'ambito di un serrato dibattito televisivo.

Orbene, anche volendosi valutare la condotta del convenuto secondo i più ampi limiti del diritto di critica politica le dichiarazioni all'origine del presente giudizio non possono ritenersi scriminate dal momento che hanno offerto ai telespettatori un fatto fondamentalmente falso, dal quale poi è derivato l'esercizio della critica.

Secondo la giurisprudenza di legittimità *"condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di critica sono: la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni di critica, in quanto – freme restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono rilevare divergenze anche marcate – non può essere consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili (...)"* (Cass. sez. I, 18.9.2008, n. 35646, Guzzanti). In altre parole: altro è il commento critico che abbia ad oggetto un fatto e altro è il giudizio dato, invece, su un'opinione o un'idea: nel primo caso appare legittimo domandarsi se la valutazione investa un fatto realmente accaduto o se essa si innesti su una notizia falsa.

Per aversi legittimo esercizio del diritto di critica politica occorre che venga stigmatizzato *"un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Non assume, invece, valenza esimente la verità putativa, cioè solo supposta, del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, dell'effettiva sussistenza dei fatti denunciati"* (Cass. sez. V pen. 26.10.1998, n. 11199, Mattana). E ancora: *"è evidente, infatti, che la critica si esercita con*

riferimento all'altrui operato e, dunque, pur essendo essa nettamente distinta dalla cronaca, è indispensabile che l'azione, l'atteggiamento, l'operato e l'opinione altrui, che si intende criticare, sussistano e siano correttamente esposte da chi intende criticarle (..) Anche in politica chi attribuisce ad altri comportamenti meno che corretti ha evidentemente l'onere di provare la fondatezza delle sue affermazioni; in caso contrario esse inevitabilmente vanno considerate, non solo generiche, ma anche offensive e chi se ne è reso autore non può che esporsi al rischio di essere chiamato a risponderne nelle sedi competenti" (Cass. sez. V. pen. 26.2.2004, n. 8678, Serrao).

La storia offerta dal Berlusconi all'opinione pubblica con i comportamenti del Di Pietro, prima descritti e poi sottoposti a critica, tanto da chiederne conto all'odierno attore, è priva del requisito della verità.

Non risulta in alcun modo, ed è anzi contraddetto da documentazione in atti e da accertamenti giudiziari, che Di Pietro abbia ottenuto in modo meno che corretto la laurea in giurisprudenza. Nessuna indagine penale ha mai accertato gli elementi offerti dal convenuto all'opinione pubblica. Né in questa sede il convenuto ha insistito circa la pretesa falsità della laurea del Di Pietro ovvero ha offerto alcun elemento per dimostrare la verità di quanto affermato. L'attore ha depositato il certificato di laurea e tale documento non è stato contestato da parte convenuta. Si tratta, dunque, almeno in assenza di concreti elementi probatori che ad ogni modo toccava al Berlusconi offrire, di mere ricostruzioni personali, di unilaterali supposizioni, di scambio di fatti falsi per fatti veri ovvero di letture fuorvianti di fatti del tutto ordinari.

Non è, dunque, ravvisabile nemmeno la verità putativa dei fatti offerti alla pubblica opinione.

Venendo a mancare il principale requisito per l'esercizio del diritto di critica e di manifestazione del pensiero, e cioè la verità del fatto narrato o dal quale si prende spunto per criticare, magari anche aspramente, il comportamento dell'uomo pubblico cui si chiede conto del proprio comportamento, non può ravvisarsi la relativa esimente, e va affermata, sia pure in via incidentale, la natura diffamatoria della condotta dell'odierno convenuto.

Alla stregua delle osservazioni sin qui esposte Silvio Berlusconi deve essere condannato al risarcimento del danno subito da Antonio Di Pietro.

Nel caso concreto merita liquidazione solo il profilo del danno non patrimoniale derivante dall'illecito, atteso che l'attore non ha specificamente dedotto né dimostrato che dalla diffusione della trasmissione sia derivato un danno patrimoniale. Il danno non patrimoniale è connotato nella fattispecie alla percezione della lesione della propria reputazione mediante l'attribuzione di un fatto falso e idoneo a screditare tutta la propria vita pubblica; è dimostrato in ragione di presunzioni semplici e dirette.

Così precisato nella sua sussistenza il danno va liquidato con criterio equitativo che tiene conto della visibilità e della notorietà pubblica del danneggiato, certamente di primo piano, della visibilità e della notorietà pubblica dell'autore della condotta, assolutamente di primo piano, dell'entità niente affatto modesta del fatto rispetto alla reputazione dell'uomo politico nell'ambiente, della qualità e diffusione molto ampia della trasmissione televisiva nella quale sono state svolte le predette dichiarazioni; su tali presupposti il danno viene quantificato, pertanto, nell'importo di euro 75.000,00 al valore attuale. Su tale importo decorrono interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.

Non merita accoglimento l'istanza di Antonio Di Pietro per il riconoscimento della riparazione pecuniaria di cui alla legge sulla stampa: in tal senso occorre

richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "l'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel prevedere una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati; conseguentemente, in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della legge 7 agosto 1990, n. 223, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, non è applicabile a questi ultimi" (Cass. 17.3.2010, n. 6490).

Le spese giudiziali vanno compensate per la metà in ragione dell'accoglimento del tutto parziale della domanda risarcitoria, spiegata dall'attore per una cifra molto superiore a quella effettivamente liquidata, e in ragione del rigetto della domanda di riparazione pecuniaria ai sensi della legge sulla stampa.

Per la residua metà il convenuto va condannato a rifondere le spese all'attore in ragione del principio della soccombenza; nella liquidazione delle spese occorre, poi, tenersi conto della circostanza che il giudizio si è protratto per molti anni in ragione del giudizio incidentale avviatosi innanzi alla Corte costituzionale per contrastare l'eccezione ai sensi dell'articolo 68 costituzione, sollevata dal convenuto e rivelatasi infondata come le altre eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del convenuto.

La metà delle spese di lite, come liquidata in dispositivo, è da distrarsi in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott. Riccardo Rosetti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 6.11.2008 da Antonio Di



Pietro nei confronti di Silvio Berlusconi, ogni altra eccezione, conclusioni e difesa disattesa, così provvede:


- 1) **condanna** Silvio Berlusconi al pagamento nei confronti di Antonio Di Pietro, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila) oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella dell'effettivo soddisfo;
- 2) **condanna** Silvio Berlusconi al pagamento nei confronti di Antonio Di Pietro della metà delle spese di lite, metà che liquida nella somma complessiva di euro 14.000,00 per compensi legali, oltre a euro 1.350,00 per esborsi e accessori come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2015.

Il
D. 550 Anno
2015



IL GIUDICE
Riccardo Rosetti



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Dopo la lettura della sentenza, il
28/06/15
Roma, 28/06/2015

